

Ordinanza n._07/2010_____

OGGETTO: istituzione divieto di sosta permanente con rimozione forzata in Piazza della Chiesa, ad eccezione dei veicoli utilizzati per il carico/scarico di merci con durata massima della sosta di 30 minuti.

IL SINDACO

Considerato che il piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale di questo Comune, è stato delimitato da dissuasori dal lato Via Vittorio Emanuele III e da cancello su lato Vicolo della Chiesa e vi è in presenza delle relative funzioni religiose settimanali oltre che in occasione di determinate festività sia religiose che civili o di altri eventi di carattere pubblico, transito di numerose persone;

Verificato che si è riscontrata la presenza di veicoli nel Piazzale anzidetto;

Considerato che comunque operatori di servizi pubblici o privati cittadini necessitano di effettuare operazioni di carico/scarico merci, o trasporto di materiale destinato alle varie funzioni religiose;

Attesa la necessità di garantire che tali operazioni vengano normate in maniera più consona, regolamentando lo stallo dei veicoli per operazioni di carico/scarico merci, istituendo la durata massima della sosta in minuti 30, con esposizione del disco orario;

Visti gli artt. 5 e 7 del Decreto legislativo n° 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata in P.za della Chiesa, ad eccezione dei veicoli utilizzati per scarico e carico di merci, con durata massima della sosta di 30 minuti ed esposizione del disco orario;

A cura dell'Amministrazione Comunale sarà posizionata la segnaletica verticale a norma del vigente Codice della Strada.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le disposizioni del presente provvedimento;

Ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della Legge 241/90, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; il ricorso non sospende comunque la validità e l'esecuzione del presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale ed inviata, per i provvedimenti di competenza a:

Comando Stazione Carabinieri di Biandrate (NO);

Casalbeltrame, 07/10/2010

IL SINDACO
PONZO Vincenzo